

Le parti:

- Interconsult S.p.A. (la Società) C.F./P.I. 01237910995 in persona del direttore generale Marco Rebagliati, con sede legale in Viale Tunisia, 38 Milano (MI);
- L'organizzazione Sindacale Filcams CGIL in persona del Sig. S. Pagaria
- L'organizzazione Sindacale Fisascat CISL in persona del Sig. S. Carofratello
- L'organizzazione Sindacale Uiltucs in persona del Sig. P. Andreani

Premesso che

1) La Società è attiva nel settore delle attività di servizi peritali e applica il CCNL Commercio e Terziario e ha comunicato alle organizzazioni sindacali di categoria, mezzo pec, l'esigenza di prorogare il ricorso all'assegno ordinario previsto dal Fondo Integrazione Salariale, si è dato pertanto corso alla consultazione sindacale prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 148/2015.

2) La situazione italiana delle ultime settimane ed il repentino diffondersi dell'infezione legata al virus Covid-19, nonché le misure adottate dal Governo per contenere l'emergenza hanno di fatto impedito lo svolgimento della quasi totalità dell'attività nei confronti di clienti e terzi. Ad oggi, benché entrati nella fase 2 dell'emergenza epidemiologica, la contrazione dell'attività è pari al 50% e non vi è nessuna possibilità di stimare una immediata ripresa. Per tutte le unità locali da noi gestite e qui di seguito elencate:

Milano – Viale Tunisia, 38;

Genova – Via S. S. Giacomo e Filippo, 9/3;

alcuni dipendenti svolgono ancora attività amministrativa attraverso il l'utilizzo del lavoro agile (smart working) mentre in alcuni ambiti le attività lavorative sono ancora ferme per mancanza richieste dei clienti.


3) Le sospensioni/riduzioni di attività determinate dai recenti eventi sanitari, poiché oggettivamente non evitabili, esonerano dal requisito soggettivo dei 90 giorni di anzianità per tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato;

4) La Società occupa attualmente 39 lavoratori di cui 9 a tempo pieno e 28 a tempo parziale e 2 dirigenti;

5) La Società ha informato i presenti che si rende necessaria ed improrogabile la proroga dell'intervento di un periodo di assegno ordinario FIS in ragione della riduzione dell'attività ora rappresentata. Il ricorso all'Assegno Ordinario FIS prevede la riduzione o sospensione dal lavoro per n. 14 dipendenti:

- n. 14 contratti a tempo indeterminato part time;

fino ad un massimo di zero ore dal 25 maggio 2020 al 26 giugno 2020. Si precisa che l'orario normale di lavoro settimanale è pari a 40 ore ordinarie distribuito su 5 giorni. Si ipotizza, salvo peggioramenti




ora non prevedibili, che la ripresa dell'attività lavorativa non è programmabile vista l'eccezionalità dell'evento non imputabile ed evitabile dal datore di lavoro.

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali hanno preso atto delle informazioni fornite dalla Società.

Le parti convengono quanto segue che:

- a) l'attivazione di ammortizzatore sociale in grado di salvaguardare i livelli occupazionali e reddituali, come il Fondo di Integrazione Salariale, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs.148/2015, mediante l'urgente confronto come individuato dall'art.19, comma 2 del D. Lgs. del 17/03/2020 decorrerà dal 25 maggio 2020 per una durata di 5 settimane salvo ogni proroga necessaria;
- b) L'assegno ordinario FIS verrà anticipato dalla Società garantendo quindi continuità di reddito ai lavoratori in coerenza con le modalità individuate nella circolare 170 del 15/11/2017 ed ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3 del D. Lgs. 148/2015;
- c) In linea generale la riduzione e la sospensione di attività con accesso all'assegno ordinario FIS verrà effettuata per le risorse le cui mansioni specifiche non possono essere ricollocate in altre mansioni operative con possibile attività in smart working e riguarderà 14 lavoratori;
- d) Le cause della sospensione sono qualificate quali eventi di forza maggiore oggettivamente non evitabili e non prevedibili.
- e) Le parti concordano altresì che, qualora futuri provvedimenti normativi dovessero ridefinire alcuni istituti disciplinati dal presente accordo, si incontreranno per considerare i trattamenti previsti dalla presente intesa;
- f) Durante la vigenza del presente accordo, l'Azienda si impegna a non effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e a non aprire la procedura di licenziamento collettivo ex Legge 223/1991.
- g) In caso di eventuali criticità che dovessero intervenire nel corso dell'applicazione del presente accordo, le parti si incontreranno tempestivamente; il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo.
- h) Le parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione delle/dei lavoratrici/ori ma l'Azienda Interconsult S.p.A. si impegna a consentire anche successivamente al termine dell'emergenza covid 19, che le OO.SS firmatarie abbiano la facoltà di effettuare assemblee con i lavoratori, anche solo di presentazione laddove non sia presente nessuna organizzazione sindacale.



Con il presente verbale le parti di danno atto di avere espletato, con esito positivo, la procedura sindacale prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 145/2015 e si impegnano ad eventuale incontro al fine di monitorare l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale.

Letto confermato e sottoscritto e trasmesso via pec

La Società _____ 

Le Organizzazioni Sindacali _____ 

Le Organizzazioni Sindacali _____ 

Le Organizzazioni Sindacali _____ 